



COMUNE DI MONTEVARCHI
Provincia di Arezzo

C O P I A D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O
C O M U N A L E

N. 30 Del 14.03.2007.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DEFINITIVI PER GLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

L'anno **DUEMILASETTE**, il giorno **QUATTORDICI** del mese di **MARZO**
alle **ORE 15,00** nella Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi
di legge.

	Presenti	Assenti
1) VALENTINI GIORGIO Sindaco	X	
2) TADDEUCCI LUCIANO Consigliere	X	
3) BROGI STEFANO	X	
4) FABIANO PIERLUIGI	X	
5) MONICOLINI GIANLUCA	X	
6) NERI FRANCESCA	X	
7) BIONDINI SABRINA	X	
8) SALVINI TOMMASO	X	
9) FORCONI TIZIANO	X	
10) DONATI CLAUDIO	X	
11) RICCI PAOLO ANTONIO		X
12) FEI SILVANO	X	
13) CORDELLI VALDEMARO	X	
14) ROSAI RENZO	X	
15) MONACI FABIO	X	
16) BUCCIARELLI CRISTINA	X	
17) BENINI ELISABETTA	X	
18) ZADI CATIA		X
19) BUCCI LUCIANO	X	
20) TORZINI FELICE		X
21) GHINASSI PIETRO	X	
TOTALE	18	3

Presiede l'adunanza il Sig. Monicolini Gianluca nella sua qualità di **Presidente**; partecipa il **Segretario Generale**
Dott. GIACOMO SANTI incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli assessori comunali: Acciai Nadia, D'Elia Paolo, Galli Chiara, Grassi Moreno,
Rossi Giovanni e Mantovani Emilio.

COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Argomento iscritto al punto 30 dell'o.d.g. della seduta del 14/03/2007.

OGGETTO: Approvazione criteri definitivi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

PROPONENTE:

data 20 FEB 2007



Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

data 10.02.07

SETTORE URBANISTICA e PROGRAMM. del TERRITORIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. Stefania Fanfani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 contenente "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";

- Visti gli artt. 110 e 111 della stessa legge regionale i quali prevedono l'entrata in vigore immediata delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

- Visto in particolare l'art. 111 comma 3 della legge regionale il quale prevede: "*Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative*"

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha avviato la concertazione con le associazioni ed organizzazioni del settore al fine dell'approvazione di criteri provvisori per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Richiamata la delibera di Giunta del Comune di Montevarchi n. 155 del 29/06/06. con la quale si prevedevano i criteri provvisori per le attività di somministrazione;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione di criteri organici e definitivi;

Visto l'art. 46 della L.R. 28/2005 il quale dispone "*La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriali*";

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2006, n. 57 "Direttive regionali per la programmazione comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande" che al punto 2.1 della Parte II prevede, per i pubblici esercizi, che "gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico";

Visto il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006);

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183);

Considerato che detto decreto-legge, come convertito in legge, contiene numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all'art. 3 dello stesso che recita: "1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di **somministrazione di alimenti e bevande**, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; **d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul**

volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007. Considerato che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività di cui al dlgs 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che il comma 3 del citato art. 3 prevede l'abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;

Considerato che il comma 4 del citato art. 3 prevede l'obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;

Visto il parere fornito dall'ANCI Toscana in data 30/8/06, nel quale viene chiarito che, ai sensi della L. 248/2006 (Bersani) "l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve necessariamente svolgersi senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; si ritiene legittimo che la limitazione così descritta assuma carattere generale e quindi riferita ad ogni limitazione numerica calcolata anche sulla base di ipotetiche quote di mercato prestabilite o volumi di vendita o di spesa, e dunque basate su ipotetiche valutazioni dell'andamento della domanda ...". Lo stesso parere si conclude ritenendo che le amministrazioni comunali debbano provvedere ad adeguare i propri atti normativi in materia alle nuove disposizioni della Legge Bersani, la quale in ogni caso già adesso consente il rilascio delle autorizzazioni in questione, con abolizione di limitazioni numeriche, potendo l'amministrazione eventualmente prevedere altre prescrizioni di diversa natura;

-Considerato che, alla luce di quanto sopra, la zonizzazione prevista con delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 29/11/2004 è da ritenersi abrogata;

Visto l'interesse comune manifestato dalle Amministrazioni di Bucine, Cavriglia, Montevarchi, San Giovanni V.no, Terranova Bracciolini, in relazione alla possibilità di svolgere in modo congiunto la concertazione istituzionale ed alla opportunità di definire un testo congiunto e coordinato che tenga comunque conto delle peculiarità locali pur in un contesto fortemente omogeneo;

Dato atto che nelle date del 16/12/2006, del 30/01/2007 e del 6/02/2007 si sono svolti 3 incontri con le associazioni di categoria nell'ambito dei quali sono state illustrate le scelte politico-amministrative e le problematiche tecnico-giuridiche relative ad un aggiornamento della regolamentazione locale che tenga conto delle novità introdotte dal d.l. 223/2006 e dalla legge 248/2006;

Considerato che i Comuni di Bucine, Cavriglia, Montevarchi, San Giovanni V.no, Terranova Bracciolini, preso atto delle osservazioni emerse nell'ambito del citato incontro ritengono utile proporre la presente soluzione unitaria, omogenea e coordinata di deliberazione che tenga comunque conto delle peculiarità locali con particolare riferimento alla zonizzazione comunale ed al diverso livello di qualità dei servizi di somministrazione richiesto nei vari contesti territoriali;

Dato atto che è intenzione delle amministrazioni di Bucine, Cavriglia, Montevarchi, San Giovanni V.no, Terranova Bracciolini, raggiungere un livello di qualità omogeneo su tutto il territorio in oggetto e sottolineare l'esigenza di semplificazione amministrativa attuata mediante la valorizzazione delle forme di autocertificazione e di dichiarazione di inizio di attività;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, allegato all'originale del presente atto.

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale;

VISTO il seguente Esito della votazione, espressa per alzata di mano: Presenti 18 – Assenti 3 (Ricci, Torzini, Zadi); Voti Favorevoli 18 (Unanimità);

DELIBERA

- 1) Di approvare le disposizioni di cui agli allegati A, B, C, D ed E contenenti i criteri definitivi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) di disporre che le presenti disposizioni si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con separata votazione resa per alzata di mano, dal seguente Esito: Presenti 18 – Assenti 3 (Ricci, Torzini, Zadi); Voti Favorevoli 18 (Unanimità);

ALLEGATO A

CRITERI DEFINITIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1 – Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.
3. L'Amministrazione comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. Le norme del presente atto che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione devono essere interpretate in senso restrittivo e, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all'interessato.

Art 2. Zonizzazione

Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è da suddividersi nelle seguenti zone:

- a) Area identificata con il centro commerciale naturale di cui alla delibera di Giunta n. 197 del 21/07/2005 come da cartografia allegata al presente atto;
- b) Tutte le altre zone del territorio Comunale

Art. 3 – Programmazione comunale per nuove attività e adeguamento delle attività esistenti

1. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale l'Amministrazione prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate:

- a) Gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio di attività autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'allegato B della presente delibera attestando il possesso del punteggio minimo di accesso di cui all'allegato C della presente delibera;
- b) possono iniziare l'attività immediatamente dalla data di presentazione della dichiarazione ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica reg. CEE 852/2004);
- c) devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui all'allegato C del presente atto;

- d) i requisiti di cui all'allegato B devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività;
2. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla legge regionale n. 28/2005.
3. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi di cui all' allegato D si applica nei seguenti casi:
- a) in caso di subingresso senza modifiche dei locali;
 - b) in caso di trasferimento per causa non imputabile all'interessato;
 - c) in caso di variazione non significative dei locali e/o attrezzature.
4. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi di cui all' allegato E si applica nei seguenti casi:
- a) in caso di ampliamento di attività conseguente alla possibilità di somministrazioni ad una cerchia piu' ampia di soggetti;
 - b) in caso di variazioni essenziali dell'attività e/o delle attrezzature. In questo caso l'esercente dovrà adeguarsi al punteggio minimo previsto entro 12 mesi dall'effettuazione delle variazioni.
 - c) in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 6 mesi.
5. Ai sensi del presente articolo per variazioni essenziali si intendono le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del reg. CE 852/2004.
6. Nei casi di cui al punto 3 e 4 del presente articolo l'interessato dovrà presentare dichiarazione autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'allegato B, attestando il possesso del punteggio minimo di cui agli allegati D e E, ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica reg. CEE 852/2004).

Art. 4- Attività di somministrazione svincolate dal rispetto dei criteri di qualità.

1. Non sono soggette al rispetto dei punteggi di qualità di cui al presente atto, oltre alle attività disciplinate dall'art. 48 della L.R. 28/2005, le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

- a) in immobili ubicati nelle aree di pertinenza di impianti di distribuzione di carburante, anche nel caso in cui l'attività di somministrazione venga affidata ad un soggetto diverso dal gestore dell'impianto.

Nel caso su indicato, considerata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quale "attività economica accessoria integrativa" al Servizio di distribuzione di carburante, la cessazione

dell'attività distributiva comporta la cessazione dell'attività di somministrazione mentre il trasferimento dell'impianto consente il trasferimento conseguente dell'attività di somministrazione. Tali attività di somministrazione non potranno essere trasferite di sede, pena la decadenza del titolo abilitativo.

2. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di cui al punto 1, l'interessato provvederà a trasmettere all'Amministrazione una denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata contenente tutti gli elementi e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

3. Qualora il gestore dell'impianto di distribuzione di carburante, in proprio o tramite soggetto diverso, intenda attivare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande soggetto alla presente programmazione dovrà presentare dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di qualità di cui agli allegati del presente provvedimento.

Art. 5 – Decadenza speciale

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all'allegato C e D e E del presente atto l'Amministrazione procede:

- a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;
- b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge regionale 28/2005.

3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione richiederà la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi ecc...) di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti.

Art. 6 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della lr 28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia.

ALLEGATO B

Criteria di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande CRITERI SOGGETTIVI

N.	Criteria soggettivi	Punteggio
1	L.R. 28/2005 – art. 14 comma 1 lett. B n. 1), n. 2), n.3) <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto</i>	3
2	Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati <i>Punteggio assegnato per il titolare di Ditta individuale o socio con potere di rappresentanza</i>	Corso di 20 ore= 2 punti Corso di 40 ore= 4 punti Corso di oltre 40 ore= 6 punti
3	Esperienza nel settore (non si computano i due anni laddove sono stati considerati per maturare il requisito professionale di cui alla L.R. 28/2005 – art. 14 comma 1 lett. B n. 2) <i>Punteggio assegnato per il titolare di Ditta individuale o socio con potere di rappresentanza</i>	1 punto per ogni anno fino a un massimo di 5 punti
4	Presenza di un delegato alla somministrazione specificamente preposto al solo esercizio interessato	5
5	Conoscenza di almeno una lingua straniera attestata da titoli di studio o da corsi di specializzazione da parte del titolare, soci o dipendenti <i>Punteggio assegnato per ogni lingua straniera conosciuta da ciascun soggetto (titolare, socio)</i>	2 punti fino a un massimo di 6 punti
6	Essere in possesso del diploma di scuola media superiore di specializzazione in materia <i>Punteggio assegnato per il titolare di Ditta individuale o individuale o socio con potere di rappresentanza</i>	6
7	Addetto che possiede uno dei criteri di cui al punto 2) 3) 5)	Metà del punteggio previsto per il titolare della Ditta individuale o per il socio amministratore
8	Ditta individuale: - Titolare dell'attività di età inferiore ai 35 anni; Società di persone: - Almeno la metà dei soci compreso il legale rappresentante della società di età inferiore a 35 anni; Società di capitali: - Soggetti che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale di età inferiore a 35 anni	3

N.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere) <i>considerando anche l'occupazione suolo pubblico almeno per 12 mesi</i>	10
2	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E. non più di 50 mt. (ogni posto) ¹	1 fino ad un massimo di 5 punti
3	Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 50 posti a sedere ovvero in misura inferiore ma adeguati alla normativa sulle barriere architettoniche	5
4	Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l'adeguamento non è già prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità (esclusi i servizi igienici)	10
5	Aria condizionata e/o riscaldamento nel locale di somministrazione <i>Se il locale è dotato di ambedue gli impianti il punteggio raddoppia</i>	3
6	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (fino a 20 mt)	0
7	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (oltre i 20 e fino a 200 mt)	3
8	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (oltre 200 mt)	7
9	Esposizione dei criteri di qualità posseduti in base al presente atto	2
10	Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato)	4
11	Certificazione di qualità dei servizi offerti secondo standard riconosciuti ISO	4
12	Installazione di almeno 1 postazione PC collegata ad internet.	4
13	Dichiarare di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti	5
14	Assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Assunzione di personale appartenente alle categorie protette o di personale di età inferiore ai 35 anni per almeno 12 mesi <i>Punteggio assegnato per ogni dipendente in servizio</i>	3
15	Predisposizione, all'interno o all'esterno del locale, di un'area gioco per bambini di almeno 10 metri quadri	3
16	Utilizzo dei pannelli fotovoltaici	4
17	Adesione formale alle iniziative di promozione dei prodotti tipici toscani da parte dell'Amministrazione Comunale	5
18	Menù con offerta esplicita di prodotti tipici *	4
19	Somministrazione di menu' per celiaci e/o diabetici	3
20	Apertura al di sotto di 260 giorni/anno	-2
21	Apertura al di sopra di 260 giorni/anno	5
22	Apertura per più' di 300 giorni/anno	8
23	Apertura giornaliera di almeno 10 ore al giorno	2
24	Apertura giornaliera di almeno 16 ore al giorno	6
25	Apertura in concomitanza delle manifestazioni locali	5
26	Carta dei vini contenente almeno 5 prodotti dell'area "Terre d'Arezzo" o d.o.c. locali	4

*Per l'individuazione dei prodotti tipici di cui al n. 18, si fa riferimento ai Prodotti tipici della

Regione Toscana riconosciuti nei cataloghi ARSIA, del progetto Vetrina Toscana, Vetrina Toscana a tavola e nelle altre iniziative ufficiali coordinate da livello regionale e a livello locale del Valdarno (ad es. *Il Mercatale*).

La misurazione della distanza di cui ai nn. 6); 7) e 8) si effettua in metri lineari misurati sulla via pubblica percorribile.

ALLEGATO C

Limite di punteggio dei criteri di qualità per nuove attività

Area Centro Commerciale naturale

Punteggio totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui almeno due terzi deve corrispondere alla sommatoria dei punti attribuiti ai criteri oggettivi	50

Resto del Territorio Comunale

Punteggio totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui almeno due terzi deve corrispondere alla sommatoria dei punti attribuiti ai criteri oggettivi	40

ALLEGATO D

Limite di punteggio dei criteri di qualità per attività in esercizio nei casi di cui all'art. 3 co. 3 del presente atto

Area Centro Commerciale naturale

Punteggio totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui almeno due terzi deve corrispondere alla sommatoria dei punti attribuiti ai criteri oggettivi	30

Resto del Territorio Comunale

Punteggio totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui almeno due terzi deve corrispondere alla sommatoria dei punti attribuiti ai criteri oggettivi	20

ALLEGATO E

Limite di punteggio dei criteri di qualità per attività in esercizio nei casi di cui all'art. 3 co. 4 del presente atto

Area Centro Commerciale naturale

Punteggio totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui almeno due terzi deve corrispondere alla sommatoria dei punti attribuiti ai criteri oggettivi	40

Resto del Territorio Comunale

Punteggio totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui almeno due terzi deve corrispondere alla sommatoria dei punti attribuiti ai criteri oggettivi	30

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Monicollini Gianluca



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giacomo Santi

Il sottoscritto sulla relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

LI

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Giacomo Santi

Per copia conforme ad uso amministrativo.

LI 22 MAR. 2007


IL SEGRETARIO
Dr. Giacomo Santi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.

Montevarchi, li - 8 MAG. 2007

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giacomo Santi

per copia conforme ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giacomo Santi

sf

COMUNE DI MONTEVARCHI

N 240 R.P. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale delegato dal Segretario Comunale certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo

Comune dal giorno 22 MAR. 2007 al giorno 06 APR. 2007

compr. senza seguito di reclami od opposizioni.

Montevarchi, li 24 APR. 2007

IL MESSO COMUNALE

VENTURI ALBERTO

